

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Seduta del giorno 20/12/2023 N° 185

Oggetto

Società Siracusa Risorse s.p.a. interamente partecipata dell'Ente. Approvazione schema di contratto anno 2023. Autorizzazione alla Siracusa Risorse s.p.a. per la realizzazione dei servizi in house providing anno 2023.

L'anno duemilaventitre addì VENTI.....del mese di DICEMBRE.....nel Palazzo del Libero Consorzio Comunale di Siracusa in Via Roma, il Commissario Straordinario Dott. Mario La Rocca assistito dal ^{VIC} Segretario Generale Dott. Giovanni ~~Spinella~~ VALLONE

Ha assunto la seguente deliberazione.

IL CAPO DEL I SETTORE

Premesso che:

- in data 19/12/2002 il Consiglio Provinciale autorizzò, con deliberazione n.96 del 19/12/2002 la costituzione di una Società Mista di capitali per l'esternalizzazione di alcuni servizi dell'Ente mediante affidamento alla stessa, in deroga alla normativa che disciplina la materia dei contratti della pubblica amministrazione, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 10 del D. Lgs n. 468/97;
- in data 08/04/2003 lo stesso Consiglio Provinciale con deliberazione n. 17, formalizzò la costituzione della società Siracusa Risorse S.p.A. con capitale sociale di Euro 750.000,00 a prevalente partecipazione pubblica suddiviso fra la Provincia Regionale di Siracusa al 51% e la società Italia Lavoro S.p.A. al 49%;
- in data 21/12/2006 la Giunta Provinciale, con deliberazione n.509, autorizzò l'attivazione di alcuni servizi previsti dalle succitate deliberazioni;
 - in data 28/02/2007 in esecuzione della suddetta deliberazione, venne stipulato il contratto di servizio tra la Provincia Regionale di Siracusa e la Società Siracusa Risorse S.p.A. con durata di 72 mesi e, quindi sino al 31/12/2012;
 - in data 07/07/2010 la Provincia Regionale di Siracusa acquisì con atto di compravendita rep. n. 4492, il 49% delle azioni detenute da Italia Lavoro S.p.A. in Siracusa Risorse S.p.A. divenendone così socio unico;
 - in data 21/12/2010 il Consiglio Provinciale approvò, con deliberazione n. 85 la modifica dello Statuto della Società Siracusa Risorse S.p.A. già approvata in seno al C. d. A. giusto verbale n. 47 del 22/10/2010, finalizzata tra l'altro all'adeguamento del medesimo alla normativa vigente in materia di società in house con specifico riferimento al c.d. "*controllo analogo*" ed alla "*attività prevalente*" ed alla rideterminazione della durata della società al 31/12/2020, autorizzando l'adeguamento del contratto di servizio in essere e del Piano d'Investimento;
 - in data 31/03/2015, con atto n. 30 il Commissario Straordinario, nominato dalla Regione Siciliana con D. P. R. S. n. 413/Serv. I/S.G. del 24/04/2015 in sostituzione degli organi dell'Ente, prorogava il contratto di servizio sino al 31/07/2015;
 - in data 30/07/2015 è stata approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana la Legge di riforma degli Enti di Area Vasta nella quale è previsto che "*Nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 31/12/2015 le funzioni esercitate dalle ex Province Regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad essere svolte dai commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana approvato con L. R. 15/03/1963 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni*".

A partire dal 2015 fino al 2022 sono stati approvati con diverse deliberazioni i contratti di servizio della sopracitata Società Partecipata.

- Con deliberazione Commissariale n. 86 del 30/05/2022 è stato modificato l'art 4.1 dello statuto di Siracusa Risorse s.p.a. interamente partecipata dell'Ente;
- Con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 150 del 10/08/2022 con la quale è stato approvato lo schema di contratto 2022, per un importo annuo complessivo di € 2.950.000,00;
- Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/01/2023 il Commissario Straordinario ha autorizzato la prosecuzione contratto di servizio per la realizzazione dei servizi esternalizzati 2023, con cadenza bimestrale.

Visto:

- il Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022 recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica*";
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "*Codice dei contratti pubblici*";
- il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78*";

Considerato:

- che a decorrere dal 1/07/2023 sono entrate in vigore le disposizioni del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 229;
- altresì, che a decorrere dal 1/07/2023 risultano abrogate le disposizioni del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 sebbene "*ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata*

in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso” (cfr comma 5, articolo 226);

Tuttavia per le procedure avviate prima del 1 luglio, si continua ad applicare il dlgs 50/2016.

Visto l'art.5 del D. Lgs. 50/2016 codice dei contratti pubblici, contenente il recepimento della nuova disciplina in materia di "in house providing" dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali, il quale stabilisce che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

1. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, qualora eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;
2. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; in ogni caso, la società deve realizzare oltre l'80 (ottanta) per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. L'attività ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o di altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
3. Nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Visto il comma 2 dell'art.192 del Codice dei contratti il quale recita “ Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Tutti gli atti afferenti agli affidamenti diretti devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 33/2013”.

Visto il D.lgs. 19/8/2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", in vigore dal 23/9/2016, come modificato con D. lgs.100/2017 che indica all'art. 4, fra l'altro, le finalità perseguibili mediante società in house, che hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a) "produzione di un servizio di interesse generale", b) "progettazione e realizzazione di un'opera pubblica...", c) realizzazione e gestione di un' opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale... d) "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente..." ed e) "servizi di committenza..."del comma 2.

L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Visto l'Art. 17 del decreto legislativo 23/12/2022 n. 201 relativo agli Affidamenti a società in house che dispone:

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house , nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.
2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti

in eventuali pregresse gestioni in house , tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31 comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house , anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

Visto il D.lgs. 19/8/2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", in vigore dal 23/9/2016, come modificato con D. lgs.100/2017 che indica **all'art. 4**, fra l'altro, le finalità perseguibili mediante società in house, che hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a) "produzione di un servizio di interesse generale", b) "progettazione e realizzazione di un'opera pubblica...", c) realizzazione e gestione di un' opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale... d) "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente..." ed e) "servizi di committenza..."**del comma 2. All'art. 16** " dispone che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati. Gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Le società in house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 e smi .

Tutti gli atti afferenti agli affidamenti diretti devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 33/2013".

Per garantire la massima trasparenza il c. 2 dell'art. 31 del D. Lgs. 201/2022 prevede l'istituzione, sul portale dell'ANAC, di un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL» in cui pubblicare, oltre alle deliberazioni inerenti l'istituzione di servizi pubblici, l'individuazione della forma gestionale del servizio, la scelta dell'in house providing, anche il contratto di servizio riferito a tale modello gestionale; in aggiunta, il c. 3 dell'art. 17 del D. Lgs. 201/2022 attribuisce ulteriore rilevanza costitutiva del rapporto in house providing al suddetto adempimento in quanto prevede che il contratto possa essere stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC.

Considerato che l'erogazione dei servizi della partecipata in house tramite apposito contratto dei servizi è, allo stato attuale, condizionato dalla natura di ente strumentale della stessa società Siracusa Risorse spa in quanto ha per oggetto la gestione di servizi complementari e di supporto alle attività dell'Ente; il contratto, pertanto costituisce presupposto indefettibile per poter stabilire durata, condizioni, termini e tipologia del contratto dei servizi da affidare alla stessa partecipata per cui quest'ultimo non può non avere se non una durata limitata nel tempo anche nelle more delle sopravvenienze legislative onde consentire per un verso l'erogazione dei servizi indispensabili all'Ente, riservandosi di modulare il contratto stesso in funzione delle competenze dei Liberi Consorzi Comunali in Sicilia, al fine di dare soluzione di continuità, all'interno di una unitaria strategia aziendale finalizzata alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed alla legittimità degli atti, limitatamente all' esercizio finanziario 2023, avente durata annuale, che fa parte integrante del presente atto;
Richiamato il regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni adottato con atto di Giunta

Provinciale. n.28 del 06/12/2018 che al capo I disciplina il "Controllo sulle società partecipate" è inteso a garantire le risposdenze dell'azione delle società, per la produzione di servizi strumentali all'Ente Provincia, ai principi normativi e di equilibrio economico-patrimoniale per assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale;

Dato atto che, per la Società Siracusa Risorse sussistono i presupposti richiesti dal succitato art. 5 del D. Lgs. 50/2016 e 201 del 2022 per l'affidamento diretto secondo il modello dell'in house providing,

Dato atto che in merito alla convenienza sia economica che gestionale dell'operazione di affidamento diretto dei servizi di cui al suddetto contratto, secondo il modello dell'in house providing, alla società interamente partecipata si precisa che:

- il Libero consorzio Comunale di Siracusa non ha in dotazione personale sufficiente e professionalità adeguate per svolgere tali servizi e per la loro internalizzazione;
- la gestione dei servizi oggetto del contratto consente sinergie ed economie di scala che permettono il conseguimento di più elevati standard di efficienza, economicità, efficacia e qualità dei servizi stessi;
- l'affidamento in house dei servizi alla Siracusa Risorse anziché a terzi operatori economici da individuare tramite gara, in quanto unico referente per gli stessi, garantisce all'Ente un maggiore controllo sui servizi, con conseguente semplificazione amministrativa, anche dal punto di vista della riduzione degli oneri di controllo e monitoraggio, tenuto conto che la società, in quanto interamente partecipata, è soggetta a direzione e coordinamento dell'Ente, che ne effettua il controllo analogo e consente una gestione maggiormente flessibile ed adattabile ai mutamenti delle esigenze di gestione dei servizi stessi di seguito elencati:
 - Piccola manutenzione stradale, pronto intervento, diserbo e manutenzione ordinaria del verde lungo le strade provinciali e provincializzate;
 - Piccola manutenzione, pronto intervento agli edifici Istituzionali, Patrimoniali e Scuole Superiori, compresi eventuali spazi a verde;
 - Assistenza e manutenzione informatica, Progettazione del nuovo Portale istituzionale dell'Ente;
 - Servizio MID - Servizio traslochi e facchinaggio;
 - Servizio per il diserbo sentieri R. N.O. Fiume Ciane e Saline di Siracusa;
 - Assistenza amministrativa informatica.

Dato atto che

- la società Siracusa Risorse ha trasmesso l'offerta economica relativa ai servizi come sopra indicati,
- che i disciplinari e le descrizioni tecniche sono descritti negli allegati tecnici che rilevano la congruità e la convenienza economica derivanti dalla scelta di acquisire i servizi anzidetti dalla società in house,
- che è oggetto di approvazione lo schema di contratto di servizio disciplinante i rapporti tra l'Ente e la società.

Ritenuto per le ragioni espresse, di acquisire i servizi in questione dalla società, per una spesa complessiva di €. 2.950.000,00 (Iva compresa), come da previsione di spesa contenuta nel bilancio 2022-2024 in fase di approvazione, dando atto che trattasi di affidamento di servizi in autoproduzione, secondo la modalità organizzativa dell'in house providing, ai sensi ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 50/2016.

Vista la nota via pec protocollo generale n. 1058 del 11/01/2023 con la quale il Commissario Straordinario di questo Ente ha comunicato la proroga dei servizi, riservandosi l'attivazione del rapporto contrattuale, successivamente alla definizione dello strumento finanziario sulla base degli effettivi trasferimenti regionali;

Vista la deliberazione del Commissariale n.2 del 16/01/2023 con la quale il Commissario Straordinario ha autorizzato la prosecuzione del contratto con Siracusa Risorse con cadenza bimestrale nelle more di perfezionamento degli atti presupposto per il rinnovo del contratto di servizio e relativi disciplinari tecnici, al fine di assicurare la continuità dei servizi attualmente gestiti dai responsabili dei servizi;

visto il D. Lgs. N. 33/2013 che prevede il divieto per l'Ente di erogare somme a qualsiasi titolo in favore delle società Partecipate in caso di mancata pubblicazione dei dati cui le società sono tenute;

vista la legge n. 190/2012 art. 1 commi da 15 a 33 al cui rispetto sono tenute le società partecipate;

visto il Codice di Comportamento il DPR n. 81 del 13 giugno 2023 pubblicato in GU Serie Generale n. 150 del 29-06-2023;

visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii ;

visti gli articoli n. 4 e 16 del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175;

Visto il Decreto Legislativo n. 201/2022

Visto il Decreto Legislativo D.Lgs. n. 50/2016;

ritenuto di dover sottoporre al Commissario Straordinario, apposita proposta di deliberazione;

“Preso atto che con lo schema di deliberazione di cui all’oggetto si sottopone all’organo competente l’opportunità di autorizzare il contratto di servizio per l’erogazione dei servizi esternalizzati con la società Siracusa Risorse s.p.a. interamente partecipata dall’Ente, nel rispetto della normativa in vigore in materia di società partecipate ed affidamenti in house”.

Visto il Decreto n. 568/GAB del 15-09-2023 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario il Dott. Mario La Rocca

PROPONE

al Commissario Straordinario, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

di dare atto degli effetti prodotti a seguito della deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16-01-2023 che ha autorizzato la prosecuzione dei servizi della Società Siracusa Risorse, di cui alla relazione, resa ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 2, del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (**allegato n. 1**), e dei relativi disciplinari tecnici (**All 4**);


di demandare al Responsabile del settore competente la stipula degli atti consequenziali ed in particolare lo schema di contratto (**allegato n.2**), comprendente l’offerta economica che scaturisce dalle esecuzione dei servizi con la citata deliberazione di cui al punto 1 per l’importo di €. 2.950.000,00 (Iva compresa), nel rispetto dei limiti imposti dal bilancio provvisorio 2022-2024.(**All 3**)

di dichiarare la Deliberazione immediatamente esecutiva stante la necessità di avviare il rapporto di servizio con la società partecipata;

di inoltrare copia della Deliberazione adottata ai Responsabili dei Settori in cui si articola la struttura organizzativa dell’Ente e alla società partecipata Siracusa Risorse S. p. A.

di pubblicare, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 art. 31, la Relazione sul sito istituzionale dell’Ente e trasmettere la stessa all’ANAC.

Il Capo del I Settore
(Dott. G. Vallone)




Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 12 della L. R. 30 del 23/12/2000 e degli artt. 49 comma 1 e 147 Bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 .

-L’art. 39 del ROUS **“si esprime parere favorevole di regolarità tecnica”**:

“Ai sensi ed agli effetti dell’art. 3 del Decreto Legge 174/2012, convertito in legge 7/12/2012 , n. 213, si attesta che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l’assunzione del provvedimento ed è stata seguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia”

Il Capo del I Settore
(Dott. G. Vallone)



-L’art. 39 del ROUS, **“si esprime parere favorevole di regolarità contabile”**:

“Ai sensi ed agli effetti dell’art. 3 del Decreto Legge 174/2012, convertito in legge 7/12/2012, n. 213, si attesta che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l’assunzione del provvedimento ed è stata seguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia”

Il Capo del III Settore
(Dott. A. Cappuccio)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione;
Vista la L. R. 10/04/2015 n. 8;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

ritenuto di dover provvedere in merito,

DELIBERA

di dare atto degli effetti prodotti a seguito della deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16-01-2023 che ha autorizzato la prosecuzione dei servizi della Società Siracusa Risorse, di cui alla relazione, resa ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 2, del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (**allegato n. 1**), e dei relativi disciplinari tecnici (**All 4**);

di demandare al Responsabile del settore competente la stipula degli atti consequenziali ed in particolare lo schema di contratto (**allegato n.2**), comprendente l'offerta economica che scaturisce dalle esecuzione dei servizi con la citata deliberazione di cui al punto 1 per l'importo di €. 2.950.000,00 (Iva compresa), nel rispetto dei limiti imposti dal bilancio provvisorio 2022-2024. (**All 3**)

di dichiarare la Deliberazione immediatamente esecutiva stante la necessità di avviare il rapporto di servizio con la società partecipata;

di inoltrare copia della Deliberazione adottata ai Responsabili dei Settori in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente e alla società partecipata Siracusa Risorse S. p. A;

di pubblicare, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 art. 31, la Relazione sul sito istituzionale dell'Ente e trasmettere la stessa all'ANAC.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Mario La Rocca)

Mario La Rocca

2105

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. G. Spinella)

Dott. G. Spinella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Provinciale on line

Dal **20 DIC. 2023** al **03 GEN. 2024**

Col n:..... del Reg. pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

[Signature]



Il Segretario Generale

[Signature]

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°.....

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal

al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data **20-12-2023** Per:

- Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L. R. n. 44/91 e s. m. i.;
- Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.12 comma 2 della L. R. n. 44/91 e s. m. i.;

Siracusa, li **20-12-2023**



Il Segretario Generale

[Signature]